

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

Le Commissioni riunite 2^a Giustizia e 8^a Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295),

premessò che:

la direttiva (UE) 2019/790, in considerazione del profondo cambiamento del contesto di fruizione dei contenuti creativi a causa degli incessanti sviluppi tecnologici, intende porre rimedio a specifici problemi legati alla circolazione incontrollata delle opere dell'ingegno, aggiornando le norme sul diritto d'autore per adattare a tali cambiamenti e a come gli utenti accedono ai contenuti *online*, pur garantendone una fruizione ampia e diversificata;

in particolare, essa: aggiorna e adatta ai cambiamenti tecnologici le eccezioni al diritto d'autore, per consentire gli utilizzi *online* e transfrontalieri; introduce una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio; introduce la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento *online* delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti; introduce un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all'uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi *online*; introduce a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori il principio

della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti;

lo schema in esame - che apporta numerose modifiche alla legge sul diritto d'autore - è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020). Oltre ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, enunciati all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo 9 della suddetta legge n. 53 reca numerosi principi e criteri direttivi specifici,

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione, nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti e esecutori non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere i propri diritti, voglia il Governo valorizzare il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari non provvedano direttamente;
- 2) al fine di un più adeguato recepimento della direttiva, voglia il Governo valutare l'opportunità di espungere dall'articolo 70-ter, relativo all'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, le parole "e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti" ovvero di circoscriverne l'ambito di applicazione, specificando che il diritto di comunicazione al pubblico è relativo esclusivamente ai risultati delle ricerche ove espressi in nuove opere originali e non alle riproduzioni di opere e di altri materiali effettuate in regime dell'eccezione prevista nello stesso comma;
- 3) al fine di una coerenza sistematica con l'impianto normativo della legge sul diritto d'autore (di seguito Lda), voglia il Governo:

- a) valutare una diversa collocazione della figura del direttore del doppiaggio all'interno della Lda;
- b) valutare l'opportunità di espungere dalla Lda i riferimenti all'IMAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i riferimenti al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
- 4) con riferimento all'articolo 102-*nonies*, al fine di garantire che gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del diritto d'autore, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli stessi possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, parodia o *pastiche*, agiscano per finalità non commerciale;
- 5) al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati al diritto d'autore, valuti il Governo l'opportunità di espungere il termine rigido di tre anni dall'articolo 110-*septies*, garantendo maggior flessibilità per l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell'esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva;
- 6) al fine di consentire l'effettivo assolvimento degli obblighi di trasparenza posti in capo ai soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa, valuti il Governo di modificare l'articolo 110-*quater*, prevedendo che l'obbligo di reportistica sia assolto con cadenza meno frequente di ogni tre mesi. Valuti altresì il Governo l'opportunità, al fine di tutelare la riservatezza di informazioni di mercato sensibili, che l'obbligo di informazione sia assolto nei confronti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, e in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti nei soli casi in cui gli stessi non abbiano conferito alcun mandato;

- 7) al fine di assicurare compensi adeguati agli artisti interpreti esecutori del settore musicale e di garantire che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in *streaming* non siano distribuite in modo sproporzionato, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sulla Lda affinché sia garantito il diritto degli artisti interpreti esecutori del settore musicale a percepire equi compensi anche per gli utilizzi da parte delle piattaforme in *streaming on-demand*, valutando altresì che tale diritto al compenso sia gestito da OGC ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;
- 8) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti apolidi o non identificati, valuti il Governo l'opportunità di recepire l'articolo 12 della direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, prevedendo la legittimazione degli OGC a gestire i loro diritti;
- 9) voglia il Governo valutare l'opportunità di intervenire sull'articolo 110-*ter*, al fine di rafforzare il meccanismo di negoziazione assistita ivi previsto, anche tenendo conto della procedura introdotta dal nuovo articolo 43-*bis*;
- 10) all'articolo 43-*bis*, comma 7, al fine di pervenire a una definizione di "estratto molto breve" che, nel garantire la libera circolazione delle informazioni non pregiudichi gli interessi dei titolari dei diritti, limitando altresì l'insorgere di eventuali contenziosi, voglia il Governo valutare l'opportunità di aggiungere al dato definitorio la necessità che l'estratto non sia in ogni caso idoneo a comunicare il contenuto dell'articolo giornalistico di riferimento e non pregiudichi i diritti degli editori;
- 11) al fine di assicurare parità di trattamento alle imprese editoriali, voglia il Governo valutare l'opportunità di chiarire che i criteri di riferimento individuati dell'articolo 43-*bis*, comma 8, per la determinazione dell'equo compenso riconosciuto dai prestatori dei servizi della società dell'informazione agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono esemplificativi e non tassativi e che il regolamento ivi previsto sarà adottato dall'AGCOM, tenendo conto delle varie specificità sentite le parti interessate;

- 12) con riferimento al nuovo secondo comma dell'articolo 107, si valuti l'opportunità di consentire in alcuni casi la possibilità di ricorrere a pagamenti forfettari, in linea con quanto previsto dal considerando 73 della direttiva;
- 13) con riferimento all'articolo 70-*bis*, si valuti l'opportunità di rivedere l'ambito di applicazione dell'eccezione al diritto d'autore nel caso di utilizzo di opere a fini didattici in presenza di licenze collettive volontarie;
- 14) all'articolo 102-*septies*, comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: "circostanziata" con la seguente: "motivata";
- 15) all'articolo 102-*octies*, comma 1, poiché il criterio quantitativo non è sufficiente a concedere il beneficio della esenzione di responsabilità ai prestatori di servizi di condivisione *on line*, valuti il Governo l'opportunità di specificare che l'esenzione non si applica laddove, a seguito di un'analisi della piattaforma, effettuata dall'AGCOM, risulti che, nonostante i ricavi risultino inferiori alla soglia fissata dalla disposizione in esame, il prestatore di servizi ponga in essere condotte che violino i diritti dei titolari;
- 16) al fine di tutelare la riservatezza di informazioni di mercato sensibili, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'obbligo di informazione sia assolto nei confronti degli organismi di gestione collettiva e delle entità indipendenti e in via diretta nei soli casi in cui gli stessi non abbiano conferito alcun mandato. Valuti, infine, il Governo l'opportunità di un alleggerimento del regime sanzionatorio in linea con lo spirito della direttiva.